

# CONVENZIONE TRA L'ASL GALLURA E L'AREUS PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI MEDICI DELL'AREUS PRESSO I PRONTO SOCCORSO DELLA ASL GALLURA

TRA

L'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza Sardegna (di seguito AREUS), con sede in Nuoro Via Luigi Oggiano n. 25 C.F. e P.IVA 01526480916 PEC [protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it](mailto:protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it), in atto rappresentata dalla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

L'ASL Gallura, (di seguito ASL), con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana n. 29, C.F. e P.IVA 02891650901, PEC [direzione generale@asl.gallura.it](mailto:direzione generale@asl.gallura.it) in atto rappresentata dal Dott. Marcello Giuseppe Acciario, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

## PREMESSO CHE

- a seguito dell'adozione della delibera G.R. 50/50 del 28.12.2021, in attuazione della L.R. n. 24 del 11.09.2020, sono transitati in AREUS, fra gli altri, il personale Medico convenzionato afferente alle postazioni di emergenza territoriale: Medici di Emergenza Territoriale (di seguito, MET) ex ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Triennio 2016 - 2018;
- a seguito della situazione di emergenza verificatasi presso i Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena, dovuta alla carenza di personale medico si prevede la collaborazione di AREUS sulla base del presente schema di convenzione;
- in base all'art. 65 comma 2 dell'ACN 2019-2021, i medici incaricati *“possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali”, “collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende e nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza”;*

- a tal fine con la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), all'art. 5, comma 31, è stata autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 108.000,00 al fine dell'adeguamento della remunerazione delle prestazioni fornite dai medici dell'emergenza sanitaria territoriale operanti presso l'AREUS, ma destinate a Pronto Soccorso o Punti di primo intervento o Centri di Emergenza Territoriale per far fronte ad esigenze temporanee, con un compenso massimo di euro 100 orari da definire previa contrattazione integrativa regionale;
- tale eventualità potrà essere soddisfatta subordinatamente all'assolvimento dei fabbisogni assistenziali di AREUS, in particolare relativamente alla copertura dei turni nelle sedi di postazioni avanzate che risultano maggiormente carenti di organico;
- con DGR 4/60 del 15.02.2024 è stato approvato l'accordo con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, firmato in data 22 gennaio 2024, al fine di dare attuazione alla sopra richiamata normativa regionale;
- il predetto accordo prevede che il fondo relativo all'emergenza sanitaria territoriale è incrementato, per l'anno 2024, di una cifra pari a euro 108.000,00, al fine di dare copertura all'adeguamento del compenso orario, fissato in Euro 100,00 onnicomprensivi, degli operatori sopra individuati

si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'AREUS e la ASL Gallura per le prestazioni fornite dai Medici di Emergenza Territoriale (MET), destinati ad operare presso i Pronto Soccorsi di detta ASL.

L'ASL Gallura mette a disposizione presso i propri Pronto Soccorsi le dotazioni tecnologiche necessarie e il personale del comparto in servizio presso la struttura di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

#### **Art. 2 – Risorse umane e copertura assicurativa**

L'AREUS si impegna a garantire le prestazioni professionali dei propri MET al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a carico dell'ASL Gallura, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che il MET potrà in essere.

#### **Art. 3 – Compenso**

Per le prestazioni fornite dai Medici dell'AREUS operanti presso i Pronto Soccorso della ASL Gallura, è corrisposto un compenso orario pari a euro 100 lordi, onnicomprensivi di ogni onere.

Il predetto compenso, che graverà sul fondo per l'emergenza territoriale incrementato ai sensi dell'art 5 L. R. 17/2023, sarà corrisposto dall'AREUS previa rendicontazione ai sensi dell'art. 5, senza che alcun onere al riguardo possa derivare a carico della ASL Gallura.

Qualora le prestazioni siano erogate dal personale dirigente medico dipendente dell'AREUS sarà l'ASL GALLURA a dover rimborsare i relativi costi, definendo un'intesa integrativa alla presente convenzione in conformità all'art.91 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2019-2021. In tal caso l'ASL Gallura si impegna ad emettere un ordine NSO cui seguirà la fatturazione da parte dell'AREUS.

#### **Art. 4- Procedimento disciplinare**

L'AREUS esercita, nei confronti dei Medici che assicurano il servizio, il potere disciplinare di competenza sulla base della normativa vigente e del regolamento aziendale.

La ASL Gallura segnala alle strutture di riferimento dell'AREUS i comportamenti del personale passibili di provvedimenti sanzionabili dal punto di vista disciplinare, affinché siano avviati i relativi procedimenti, nel rispetto della vigente normativa.

#### **Art. 5 – Rendicontazione**

Le prestazioni orarie rese in osservanza della presente intesa saranno quantificate in apposito rendiconto redatto a cura del Medico e validate dal Direttore medico di presidio sede del Pronto Soccorso di DEA, ovvero dalla Direzione Sanitaria della ASL ospitante.

Si evidenzia che sarà in capo alla ASL la gestione organizzativa del rapporto, intendendosi con tale espressione, il riferimento al complessivo governo dell'attività lavorativa del MET chiamato a rendere la prestazione, così come delineato all'art. 3 dell'Accordo Integrativo Regionale per l'Emergenza Sanitaria Territoriale, Allegato alla Delib. G.R. della Regione Sardegna n. 55/3 del 31.12.2013.

Nell'ipotesi di prestazioni rese da Dirigenti Medici dipendenti di AREUS l'esecuzione delle stesse sarà documentata dagli specialisti dell'AREUS, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile) trasmesso e validato dall'Unità Operativa Pronto Soccorso dell'Asl Gallura in cui esse sono state rese.

Il rendiconto in parola autorizzerà l'emissione dell'apposito NSO, per consentire l'emissione di regolare fattura trimestrale da parte dell'AREUS.

l'ASL Gallura si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c girofondi ..... di Tesoreria Unica presso la \_\_\_\_\_AREUS.

#### **Art. 6 – Gestione della documentazione sanitaria e flussi informativi**

Nell'ambito della gestione del servizio in oggetto, la documentazione sanitaria è rappresentata dalla documentazione che registra -su supporto digitale e/o cartaceo- le informazioni sanitarie, logistiche e organizzative relative al soccorso sanitario effettuato.

Il personale sanitario assegnato allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, è autorizzato, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività affidate e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Inoltre, in qualità di soggetti autorizzati dall'Azienda, sono altresì, tenuti:

- a seguire le istruzioni, aziendali in materia di sicurezza;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) secondo il Regolamento aziendale in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali siano venuti a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività previste dalla convenzione, ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo e forma.

I Dirigenti Medici di cui alla presente convenzione sono formalmente individuati, con separato provvedimento conforme allo schema tipo allegato alla presente convenzione, adottato dal Direttore della Struttura di riferimento presso la quale gli stessi saranno chiamati ad operare, quali autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies, comma 2 del D. Lgs. 196/03 ed in conformità alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Il provvedimento di individuazione di cui al precedente capoverso definisce l'ambito di autorizzazione e le regole tecniche ed organizzative alle quali ciascun medico in convenzione dovrà attenersi in ogni fase del trattamento di dati personali e particolari riferiti ai pazienti.

Il Dirigente Medico autorizzato, pertanto, potrà trattare dati personali e particolari dei pazienti ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Gallura, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

## **Art. 7–Validità e durata**

La presente convenzione avrà validità sino al 31.12.2025, decorrenti dalla data di stipula.

## **Art. 8 – Foro competente**

In caso di controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione della presente convenzione, le parti tenteranno la conciliazione in via bonaria.

Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia.

In tale caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania.

## **Art. 9 - Disposizioni Finali**

Il presente atto, sarà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente e verrà assolta in modo virtuale come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 01/2012.

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 9 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.

Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

L'AREUS rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa  
Simonetta Cinzia Bettelini

---

La ASL Gallura rappresentata dal Direttore Generale  
Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

---